

L 121/48

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

Articolo 20

Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati

1. Europol conserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. La necessità di un'ulteriore conservazione va esaminata al più tardi tre anni dopo l'introduzione dei dati. L'esame dei dati conservati nel sistema di informazione di Europol e la loro cancellazione sono effettuati dall'unità che li ha introdotti. L'esame dei dati conservati in altri archivi di Europol e la loro cancellazione sono effettuati da Europol. Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini per esaminare i dati conservati.

2. Durante l'esame le unità di cui al paragrafo 1, terza e quarta frase, possono decidere di continuare a conservare i dati fino all'esame successivo che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni qualora ciò sia ancora necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati, questi sono automaticamente cancellati.

3. Qualora uno Stato membro cancelli dai suoi archivi nazionali dati comunicati a Europol e da questo conservati in altri archivi, esso ne informa Europol. In tal caso Europol cancella i dati, salvo che abbia un interesse ulteriore per gli stessi in base a intelligence che va al di là di quella posseduta dallo Stato membro che ha trasmesso i dati. Europol informa lo Stato membro interessato dell'ulteriore conservazione di tali dati.

4. Tali dati non sono cancellati se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso dell'interessato.

Articolo 21

Accesso a dati provenienti da altri sistemi di informazione

Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione o strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in altri sistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può estrarre dati personali in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione, l'accesso e l'uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni.

CAPO IV

RELAZIONI CON I PARTNER

Articolo 22

Relazioni con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o della Comunità

1. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istitu-

zioni, gli organi, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea, o sulla base dei medesimi, in particolare con:

- a) Eurojust;
- b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾;
- c) l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ⁽²⁾;
- d) l'Accademia europea di polizia (AEP);
- e) la Banca centrale europea;
- f) l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ⁽³⁾.

2. Europol stipula accordi o accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Gli accordi o accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. Tale accordo o accordo di lavoro può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che quest'ultimo abbia ottenuto, in relazione allo scambio di dati personali, il parere dell'autorità di controllo comune.

3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo o dell'accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente informazioni, inclusi dati personali, dalle entità di cui al paragrafo 1, e usarle, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni, inclusi dati personali, a tali entità, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

⁽¹⁾ Decisione. 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

15.5.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/49

4. La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra Europol e il destinatario esiste un accordo sulla protezione del segreto.

Articolo 23

Relazioni con paesi e organizzazioni terzi

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con:

a) paesi terzi;

b) organizzazioni quali:

i) organizzazioni internazionali e enti di diritto pubblico a quelle subordinate;

ii) altri organi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati; e

iii) l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2. Europol stipula accordi con le entità di cui al paragrafo 1 che sono state immesse nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a). Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate, se trasmesse attraverso un punto di contatto designato, individuato nell'accordo di cui al paragrafo 6, lettera b) del presente articolo. Tali accordi possono essere stipulati solo previa approvazione del Consiglio, che abbia previamente consultato il consiglio di amministrazione e, nella misura in cui essi riguardano lo scambio di dati personali, abbia ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune tramite il consiglio di amministrazione.

3. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente ed utilizzare informazioni, inclusi dati personali e informazioni classificate, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti.

4. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

5. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non sono sull'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), se ciò è assolutamente

necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol.

6. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) dati personali e informazioni classificate qualora ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol; e

b) dati personali qualora Europol abbia stipulato con l'entità interessata un accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo che autorizza la trasmissione di tali dati sulla base di una valutazione dell'esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale entità.

7. La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra l'Europol e il destinatario esiste un accordo di riservatezza.

8. In deroga ai paragrafi 6 e 7 e fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, Europol può trasmettere dati personali e informazioni classificate in suo possesso alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora il direttore ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati e gli interessi di cui sopra. Il direttore informa quanto prima il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune della sua decisione e della base di valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate.

9. Prima di trasmettere dati personali a norma del paragrafo 8, il direttore valuta l'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate tenendo conto di tutte le circostanze relative alla trasmissione di dati personali, in particolare:

a) il tipo di dati;

b) la loro finalità;

c) la durata del trattamento previsto;

d) le disposizioni generali o particolari in materia di protezione dei dati applicabili all'entità;

e) il fatto che l'entità abbia o meno acconsentito alle condizioni particolari richieste da Europol in relazione ai dati.

L 121/50

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

Articolo 24

Trasmissione dei dati

1. Se a trasmettere a Europol i dati in questione è uno Stato membro, Europol li trasmette alle entità di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1 solo con il consenso di quello Stato membro. Lo Stato membro in questione può dare un consenso preventivo alla trasmissione, generale o soggetto a condizioni particolari, revocabile in qualsiasi momento.

Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, Europol si accerta che la loro trasmissione non sia tale da:

- a) ostacolare il corretto svolgimento dei compiti di competenza di uno Stato membro;
- b) costituire una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio.

2. Europol è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi del presente articolo, e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

Articolo 25

Informazioni provenienti da parti private e persone private

1. Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «parti private», entità e organi costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo, soprattutto società, associazioni professionali, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche di diritto privato, che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1;
- b) «persone private» tutte le persone fisiche.

2. Se necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare informazioni, inclusi dati personali provenienti da parti private alle condizioni previste al paragrafo 3.

3. I dati personali provenienti da parti private possono essere trattati da Europol alle seguenti condizioni:

- a) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di uno Stato membro possono essere trattate da Europol solo se trasmesse tramite l'unità nazionale di tale Stato membro conformemente alla legislazione nazionale. Europol non può contattare direttamente parti private negli Stati membri per ottenere informazioni;
- b) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol ha stipu-

lato, a norma dell'articolo 23, un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trasmessi a Europol solo tramite il punto di contatto di tale Stato, individuato dall'accordo di cooperazione in vigore e in conformità con lo stesso;

- c) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol non ha stipulato un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trattati da Europol solo se:

i) la parte privata in questione è sull'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 2; e

- ii) Europol e la parte privata interessata hanno stipulato un memorandum d'intesa sulla trasmissione di informazioni, inclusi dati personali, che conferma la legittimità della raccolta e della trasmissione dei dati personali ad opera della parte privata e specifica che i dati personali trasmessi possono essere usati solo per il legittimo svolgimento dei compiti di Europol. Tale memorandum d'intesa può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

Se i dati trasmessi influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa senza indugio l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

4. Oltre al trattamento di dati provenienti da parti private a norma del paragrafo 3, Europol può direttamente ottenere e trattare dati, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico, quali i media e i fornitori di dati pubblici e di intelligence commerciale conformemente alle disposizioni della presente decisione relative alla protezione dei dati. A norma dell'articolo 17 Europol trasmette alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti.

5. Le informazioni, inclusi dati personali, provenienti da persone private possono essere trattate da Europol se ricevute tramite un'unità nazionale conformemente alla legislazione nazionale o il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Se riceve informazioni, inclusi dati personali, da una persona privata che risiede in un paese terzo con cui non ha stipulato accordi di cooperazione, Europol può trasmetterle solo allo Stato membro o al paese terzo interessati con cui ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Europol non può contattare direttamente persone private per ottenere informazioni.

15.5.2009

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/51

6. I dati personali trasmessi a Europol o ottenuti dallo stesso ai sensi del paragrafo 3, lettera c) del presente articolo possono essere trattati solo ai fini della loro inclusione nel sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11 e negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14 o in altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, se tali dati sono connessi ad altri dati già introdotti in uno dei suddetti sistemi o sono connessi ad una interrogazione effettuata precedentemente da un'unità nazionale in uno dei suddetti sistemi.

La responsabilità dei dati trattati da Europol, trasmessi alle condizioni previste al paragrafo 3, lettere b) e c) e al paragrafo 4 del presente articolo, e delle informazioni trasmesse tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23 incombe a Europol a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

7. Il direttore presenta al consiglio di amministrazione un rapporto completo sull'applicazione del presente articolo due anni dopo la data di applicazione della presente decisione. Su consiglio dell'autorità di controllo comune o di propria iniziativa, il consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi misura ritenuta appropriata a norma dell'articolo 37, paragrafo 9, lettera b).

Articolo 26

Norme di attuazione relative alle relazioni di Europol

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo:

a) stabilisce un elenco dei paesi e organizzazioni terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 con cui Europol stipula accordi. L'elenco è preparato dal consiglio di amministrazione ed è, ove necessario, riesaminato; e

b) adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con le entità di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate. Le norme di attuazione sono preparate dal consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

2. Il consiglio di amministrazione redige e, ove necessario, riesamina un elenco che stabilisce le parti private con cui Europol può stipulare memorandum d'intesa a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e adotta norme relative al contenuto e alla procedura di conclusione di detti memorandum d'intesa dopo aver ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

CAPO V

PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI

Articolo 27

Livello di protezione dei dati

Fatte salve le specifiche disposizioni della presente decisione, Europol tiene conto dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 e della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Europol rispetta questi principi nel trattamento dei dati personali, fra l'altro per i dati automatizzati e non automatizzati che detiene in forma di archivi, in particolare qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.

Articolo 28

Responsabile della protezione dei dati

1. Il consiglio di amministrazione nomina su proposta del direttore, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in modo indipendente.

2. I compiti del responsabile della protezione dei dati sono:

a) garantire, in maniera indipendente, la legittimità del trattamento dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione relativa al trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali riguardanti il personale Europol;

b) garantire che sia mantenuta traccia scritta della trasmissione e del ricevimento di dati personali a norma della presente decisione;

c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi della presente direttiva;

d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;

e) cooperare con l'autorità di controllo comune;

f) redigere un rapporto annuale e trasmetterlo al consiglio di amministrazione e all'autorità di controllo comune.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

L 121/52

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

4. Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni della presente decisione relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore chiedendo allo stesso di porre rimedio all'inadempienza entro un termine determinato.

Se il direttore non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione e concorda con quest'ultimo un termine determinato per la risposta.

Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge all'autorità di controllo comune.

5. Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.

Articolo 29

Responsabilità in materia di protezione dei dati

1. La responsabilità dei dati trattati presso Europol, in particolare per quanto riguarda la legittimità della loro raccolta, la trasmissione a Europol e l'introduzione, la loro esattezza, il loro aggiornamento e il controllo dei termini di conservazione incombono:

a) allo Stato membro che ha introdotto o comunicato i dati;

b) a Europol, per quanto riguarda i dati comunicatigli da terzi, compresi i dati comunicati da privati a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c) e dell'articolo 25, paragrafo 4, nonché i dati comunicati tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23, o che costituiscono il risultato di analisi svolte da Europol.

2. I dati trasmessi a Europol ma non ancora immessi in uno dei suoi archivi rimangono sotto la responsabilità in materia di protezione dei dati della parte che li ha trasmessi. Europol è tuttavia tenuto a garantire la sicurezza dei dati, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo cui può consultare tali dati, finché sono immessi in un archivio, solo il personale Europol autorizzato, al fine di stabilire se possono essere trattati presso Europol o da funzionari autorizzati della parte che li ha comunicati. Se a seguito di una valutazione Europol ha motivo di ritenere che i dati forniti siano inesatti o non aggiornati, ne dà notizia alla parte che li ha trasmessi.

3. Inoltre, fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, Europol è responsabile di tutti i dati da esso trattati.

4. Se Europol è in possesso di prove in base alle quali i dati inseriti in uno dei suoi sistemi di cui al capo II contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa lo Stato membro o l'altra parte interessata.

5. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuare lo Stato membro o la parte terza che li ha trasmessi, oppure accertare se siano il risultato dell'analisi di Europol.

Articolo 30

Diritto di accesso della persona

1. Chiunque ha diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni se i dati personali che lo riguardano sono stati o meno trattati da Europol e di avere tale comunicazione in forma intelligibile, o di farli verificare in tutti i casi alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Chiunque desidera esercitare i diritti riconosciutigli dal presente articolo può presentare, senza costi eccessivi, un'apposita domanda, nello Stato membro di sua scelta, all'autorità designata a tal fine in quello Stato. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Europol risponde alla domanda a norma del presente articolo.

4. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati prima di decidere in merito alla risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione. In ogni caso in cui uno Stato membro si opponga alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol.

5. La comunicazione di informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1 è rifiutata nella misura in cui tale rifiuto sia necessario per:

a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;

b) tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità;

c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa;

d) proteggere i diritti e le libertà di terzi.

15.5.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/53

Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione, si tiene conto degli interessi della persona interessata.

6. In caso di rifiuto di comunicare informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1, Europol comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

7. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo comune, a intervalli ragionevoli, di verificare se il modo in cui Europol ha raccolto, conservato, trattato e usato dati personali che lo riguardano è conforme alle disposizioni della presente decisione relativa al trattamento dei dati personali. L'autorità di controllo comune comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

Articolo 31

Diritto dell'interessato di rettifica e cancellazione dei dati

1. Chiunque ha il diritto di chiedere a Europol che i dati errati che lo riguardano siano rettificati o cancellati. Se dalla richiesta di rettifica o cancellazione, oppure in altro modo, emerge che dati in possesso di Europol comunicati da terzi o risultanti dalle analisi di Europol sono errati oppure sono stati immessi o conservati in violazione della presente decisione, Europol provvede alla loro rettifica o cancellazione.

2. Se i dati errati o trattati in violazione della presente decisione sono stati trasmessi a Europol direttamente dagli Stati membri, gli Stati membri interessati li rettificano o li cancellano in collaborazione con Europol.

3. Se i dati errati sono stati trasmessi con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancata trasmissione o sono trasmessi in violazione della presente decisione, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione della presente decisione, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri o i terzi che hanno ricevuto i dati sono informati senza indugio e sono tenuti a rettificarli o cancellarli. Qualora la cancellazione non sia possibile, i dati sono bloccati per impedire eventuali trattamenti futuri.

5. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi, Europol informa per iscritto il richiedente che i dati che lo riguardano sono stati rettificati o cancellati.

Articolo 32

Ricorsi

1. Nella risposta ad una domanda di verifica o di accesso ai dati oppure di rettifica o cancellazione dei dati, Europol informa il richiedente che se la decisione non lo soddisfa può presentare ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune. Il richiedente può altresì rivolgersi all'autorità di controllo comune se non ha ricevuto risposta alla sua domanda entro i termini previsti agli articoli 30 o 31.

2. Se il richiedente presenta ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune, il ricorso è istruito da tale autorità.

3. Qualora il ricorso riguardi una decisione di cui agli articoli 30 o 31, l'autorità di controllo comune consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione dell'autorità di controllo comune, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.

4. Se il ricorso riguarda l'accesso a dati immessi nel sistema di informazione Europol da Europol o a dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune, in caso di opposizione persistente di Europol, può, sentito Europol e lo Stato membro o gli Stati membri di cui all'articolo 30, paragrafo 4, non tener conto di tale opposizione soltanto con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se tale maggioranza non è raggiunta l'autorità di controllo comune comunica il rifiuto al richiedente, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

5. Se il ricorso riguarda la verifica di dati immessi nel sistema di informazione Europol da uno Stato membro, o di dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha immesso i dati. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

L 121/54

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

6. Se il ricorso riguarda la verifica di dati introdotti nel sistema di informazione Europol da Europol o conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

Articolo 33

Autorità di controllo nazionale

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l'autorità di controllo ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro nel sistema di informazione Europol o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, secondo le procedure nazionali applicabili.

Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.

Inoltre, secondo le procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano l'autorità di controllo comune delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.

2. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la legittimità dell'introduzione o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e della consultazione di tali dati da parte dello Stato membro interessato.

Il diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

Articolo 34

Autorità di controllo comune

1. È istituita un'autorità di controllo comune indipendente incaricata di sorvegliare, nel rispetto della presente decisione,

le attività di Europol per accertarsi che la conservazione, il trattamento e l'uso dei dati in possesso di Europol non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono. L'autorità di controllo comune controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti da Europol. Si compone di un massimo di due membri o rappresentanti, eventualmente assistiti da supplenti, di ciascuna autorità di controllo nazionale indipendente con le capacità richieste, nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone di un voto. L'autorità di controllo comune sceglie un presidente al suo interno.

Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessuna autorità.

2. Europol assiste l'autorità di controllo comune nello svolgimento dei suoi compiti. In particolare:

- a) fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo comune e le permette di accedere a tutti i documenti e fascicoli nonché ai dati conservati nei suoi archivi;
- b) permette all'autorità di controllo comune di accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i suoi locali;
- c) esegue le decisioni dell'autorità di controllo comune in relazione ai ricorsi.

3. Compete all'autorità di controllo comune esaminare i problemi di attuazione e interpretazione connessi con le attività di Europol in relazione al trattamento e all'uso di dati personali, esaminare i problemi inerenti alle verifiche svolte indipendentemente dalle autorità di controllo nazionali degli Stati membri o all'esercizio del diritto di accesso, ed elaborare proposte armonizzate per la soluzione comune di problemi esistenti.

4. Qualora constati violazioni della presente decisione nella conservazione, nel trattamento o nell'uso di dati personali, l'autorità di controllo comune invia al direttore le osservazioni che ritiene necessarie ed esige una risposta entro un determinato termine. Il direttore informa il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. Se non è soddisfatta della risposta del direttore, l'autorità di controllo comune si rivolge al consiglio di amministrazione.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti, per contribuire ad una maggiore coerenza nell'applicazione delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati, l'autorità di controllo comune coopera per quanto necessario con altre autorità di controllo.

15.5.2009

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/55

6. L'autorità di controllo comune redige periodicamente rapporti di attività. I rapporti sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il consiglio di amministrazione può formulare osservazioni che vengono accluse ai rapporti.

L'autorità di controllo comune decide se rendere pubblico il rapporto di attività, nel qual caso stabilisce le modalità di pubblicazione.

7. L'autorità di controllo comune adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

8. L'autorità di controllo comune istituisce un comitato interno composto di un rappresentante qualificato per ogni Stato membro con diritto di voto. Il comitato è incaricato di esaminare con tutti i mezzi appropriati i ricorsi di cui all'articolo 32. Su richiesta, le parti sono ascoltate dal comitato e possono farsi assistere a tal fine da consulenti. Le decisioni adottate in questo ambito sono definitive nei confronti di tutte le parti interessate.

9. L'autorità di controllo comune può istituire una o più commissioni in aggiunta a quella di cui al paragrafo 8.

10. L'autorità di controllo comune è consultata sulla parte del bilancio di Europol che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L'autorità di controllo comune è assistita da un segretario i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.

Articolo 35

Sicurezza dei dati

1. Europol adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l'attuazione della presente decisione. Le misure sono considerate necessarie quando l'impegno che comportano è proporzionato all'obiettivo di protezione.

2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati presso Europol, ogni Stato membro ed Europol attuano misure dirette a:

a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);

b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);

c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);

d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);

g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);

h) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);

j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE

Articolo 36

Organi di Europol

Gli organi di Europol sono:

a) il consiglio di amministrazione,

b) il direttore.

L 121/56

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

Articolo 37

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Egli può essere rappresentato da un supplente: questi, in assenza del titolare, può esercitare il diritto di voto.
2. Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono scelti nell'ambito e a cura del gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di diciotto mesi del Consiglio. Essi assolvono tali funzioni per il periodo di diciotto mesi corrispondente a detto programma. Durante tale periodo il presidente non ricopre più l'incarico di rappresentante del proprio Stato membro in seno al consiglio di amministrazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.
3. Il presidente è responsabile del corretto funzionamento del consiglio di amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti fissati al paragrafo 9, che assicurano una particolare attenzione alle questioni strategiche e ai compiti principali di Europol di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
4. Il presidente è assistito dal segretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare:
 - a) è strettamente e costantemente coinvolto nell'organizzare, coordinare ed assicurare la coerenza dell'operato del consiglio di amministrazione; sotto la responsabilità e la guida del presidente, assiste quest'ultimo nella ricerca di soluzioni;
 - b) fornisce al consiglio di amministrazione gli strumenti amministrativi necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
5. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
6. I membri del consiglio di amministrazione o i loro supplenti e il direttore possono farsi accompagnare da esperti.
7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.
8. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri tranne se diversamente disposto nella presente decisione.
9. Il consiglio di amministrazione:
 - a) adotta una strategia per Europol che prevede parametri di riferimento per valutare se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti;
 - b) controlla la qualità del lavoro del direttore, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
 - c) prende qualsiasi decisione o disposizione di attuazione a norma della presente decisione;
 - d) adotta le norme di attuazione applicabili al personale Europol, su proposta del direttore e previa richiesta di accordo della Commissione;
 - e) ~~adotta il regolamento finanziario e designa il contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), previa consultazione della medesima;~~
 - f) crea la funzione di revisione contabile interna e nomina i revisori dei conti fra i membri del personale Europol. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le ulteriori norme di attuazione riguardanti la funzione di revisione contabile interna. Tali norme di attuazione dovrebbero riguardare, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza della funzione. La funzione di revisione contabile interna risponde unicamente al consiglio di amministrazione e ha accesso a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei propri compiti;
 - g) adotta un elenco di almeno tre candidati al posto di direttore e vicedirettori da presentare al Consiglio;
 - h) è responsabile dell'espletamento degli altri compiti che il Consiglio gli affida, in particolare nell'ambito delle disposizioni di attuazione della presente decisione;
 - i) adotta il suo regolamento interno, comprese le disposizioni che sanciscono l'indipendenza del segretariato.
10. Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta:
 - a) il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico da presentare alla Commissione, e il bilancio finale;
 - b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e dell'impatto sul bilancio e sull'organico di Europol, previo parere della Commissione;

(1) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

15.5.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/57

c) un rapporto generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti rispetto alle priorità fissate dal Consiglio.

Questi documenti sono presentati per approvazione al Consiglio, che li trasmette al Parlamento europeo per informazione.

11. Entro quattro anni dalla data di applicazione della presente decisione, e successivamente ogni quattro anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione della presente decisione e sulle attività di Europol.

Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine precisi termini di riferimento.

Il rapporto della valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

12. Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire gruppi di lavoro. Le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro sono stabilite dal regolamento interno.

13. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3, in relazione al direttore, fatto salvo l'articolo 38, paragrafi 1 e 7.

Articolo 38

Direttore

1. Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato di quattro anni. Il Consiglio, su proposta del consiglio di amministrazione, che ha previamente valutato la qualità del lavoro del direttore, può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni.

2. Il direttore è assistito da tre vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, e ne definisce i compiti.

3. Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di direttore o vicedirettore, compresa la proroga dei rispettivi mandati. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

4. Il direttore è responsabile:

a) dello svolgimento dei compiti assegnati a Europol;

b) dell'ordinaria amministrazione;

c) dell'esercizio, nei confronti del personale e dei vicedirettori, fatti salvi i paragrafi 2 e 7 del presente articolo, dei poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3;

d) dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e della risposta alle sue richieste;

e) dell'assistenza al presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;

f) della redazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico, e del programma preliminare di lavoro;

g) della stesura della relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, lettera c);

h) dell'esecuzione del bilancio di Europol;

i) della trasmissione, su base periodica, al consiglio di amministrazione di informazioni sull'attuazione delle priorità stabilite dal Consiglio e sulle relazioni esterne di Europol;

j) dell'istituzione e dell'attuazione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione, di una procedura efficiente ed efficace di controllo e di valutazione in relazione al rendimento di Europol in termini di raggiungimento di obiettivi. Il direttore riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sui risultati di tale controllo;

k) svolgimento di tutti gli altri compiti assegnati al direttore dalla presente decisione.

5. Il direttore rende conto dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio di amministrazione.

6. Il direttore è il rappresentante legale di Europol.

7. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni con decisione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata, previo parere del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione fissa le norme applicabili in tali casi. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Articolo 39

Personale

1. Al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo la data di applicazione della presente decisione si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito denominati rispettivamente «lo statuto del personale» e «il regime») previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.
2. Ai fini dell'attuazione dello statuto del personale e del regime, Europol è considerata un'agenzia ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 dello statuto del personale.
3. Europol esercita nei confronti del suo personale e del direttore i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità autorizzata a concludere i contratti, a norma dell'articolo 37, paragrafo 13, e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) della presente decisione.
4. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione di Europol dà annualmente il proprio assenso qualora il direttore intenda accordare contratti di durata indeterminata. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera a) del regime ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo determinato.
5. Gli Stati membri possono distaccare presso Europol esperti nazionali. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di attuazione.
6. Europol applica i principi del regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento di dati personali relativi al personale Europol.

... *Omissis* ...

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/1

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2008/615/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'entrata in vigore del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale («trattato di Prüm»), la presente iniziativa è presentata, di concerto con la Commissione europea, nel rispetto delle disposizioni del trattato sull'Unione europea, allo scopo di incorporare la sostanza delle disposizioni del trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'Unione europea.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 hanno confermato la necessità di migliorare lo scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri al fine di individuare i reati e indagare su di essi.
- (3) Relativamente al programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione

europea del novembre 2004 il Consiglio europeo si è detto convinto che la realizzazione di tale obiettivo richiede un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge.

- (4) Il Consiglio europeo ha pertanto affermato che lo scambio di tali informazioni dovrebbe soddisfare le condizioni che si applicano al principio di disponibilità. Ciò significa che un ufficiale di un servizio di contrasto di uno Stato membro dell'Unione che ha bisogno di informazioni nell'esercizio delle sue funzioni può ottenere tali informazioni da un altro Stato membro, e che le autorità incaricate dell'applicazione della legge nell'altro Stato membro che dispone di tali informazioni sono tenute a trasmettergliene per i fini dichiarati, tenendo conto dei requisiti relativi alle indagini in corso in detto Stato membro.
- (5) Il Consiglio europeo ha fissato al 1° gennaio 2008 il termine per realizzare tale obiettivo del programma dell'Aia.
- (6) La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge ⁽²⁾, stabilisce già le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti rapidamente e efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni penali di intelligence.
- (7) Il programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia afferma altresì che si dovrebbero sfruttare appieno le nuove tecnologie e che dovrebbe altresì esservi l'accesso reciproco alle banche dati nazionali, pur stabilendo che nuove banche dati centralizzate a livello europeo dovrebbero essere create soltanto sulla base di studi che ne dimostrino il valore aggiunto.

⁽¹⁾ Parere del 10 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

L 210/2

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

- (8) Per una cooperazione internazionale efficiente è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace. Lo scopo è l'introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni. Per l'uso congiunto dei dati, occorre che tali procedure siano affidabili e prevedano adeguate garanzie dell'esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all'uso delle informazioni scambiate.
- (9) Il trattato di Prüm soddisfa tali requisiti. Per soddisfare i requisiti sostanziali del programma dell'Aia per tutti gli Stati membri nei tempi fissati dal medesimo, la sostanza delle parti essenziali del trattato di Prüm dovrebbe applicarsi a tutti gli Stati membri.
- (10) La presente decisione contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni del trattato di Prüm e intese a migliorare lo scambio di informazioni ai cui sensi gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi di identificazione dattiloscopica, un sistema «hit/no hit» dovrebbe consentire allo Stato membro che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato membro che gestisce lo schedario i dati personali specifici corrispondenti e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI.
- (11) Ciò renderebbe notevolmente più rapide le attuali procedure consentendo agli Stati membri di accertare se un altro Stato membro disponga delle informazioni necessarie e, in caso affermativo, quale sia tale Stato membro.
- (12) Il raffronto transfrontaliero dei dati dovrebbe aprire una nuova dimensione nella lotta alla criminalità. Le informazioni ottenute raffrontando i dati dovrebbero offrire agli Stati membri nuovi approcci alle indagini e svolgere dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle loro autorità, incaricate dell'applicazione della legge e autorità giudiziarie.
- (13) Le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati membri.
- (14) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera.
- (15) Nell'applicare l'articolo 12, gli Stati membri possono decidere di dare priorità alla lotta alla criminalità grave tenendo presenti le limitate capacità tecniche disponibili per la trasmissione dei dati.
- (16) Oltre a migliorare lo scambio di informazioni è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad esempio pattugliamenti congiunti).
- (17) Una più stretta cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e la protezione dei dati personali, che deve essere garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati, appositamente concepite per tener conto della particolare natura di varie forme di scambio di dati. Tali disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati dovrebbe tener conto in particolare della natura specifica dell'accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Poiché l'accesso in linea non consente allo Stato membro che gestisce lo schedario di effettuare controlli preliminari, dovrebbe essere istituito un sistema che garantisca una verifica a posteriori.
- (18) Il sistema «hit/no hit» offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati supplementari a carattere personale sono scambiati solo dopo una risposta positiva, la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dalla legislazione nazionale comprese le norme relative all'assistenza giudiziaria. In tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte degli Stati riceventi.
- (19) Nella consapevolezza che uno scambio capillare di informazioni e dati è il risultato di una più stretta cooperazione giudiziaria e di polizia, la presente decisione mira ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati. Essa si attiene al livello di protezione prescritto per il trattamento dei dati personali dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, dal protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 della convenzione nonché dai principi della raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia.

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/3

(20) Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella presente decisione comprendono anche i principi in materia di protezione dei dati resi necessari dalla mancanza di una decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro. Detta decisione quadro, una volta approvata, dovrebbe applicarsi all'intero settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a condizione che il suo livello della protezione dei dati non sia inferiore al livello di protezione prescritto dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 e relativo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001, e che tenga conto della raccomandazione n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del comitato dei ministri agli Stati membri che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia, anche se i dati non sono trattati in modo automatizzato.

(21) Poiché gli obiettivi della presente decisione, in particolare il miglioramento dello scambio di informazioni nell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri isolatamente data la natura transfrontaliera della lotta alla criminalità e delle questioni relative alla sicurezza e poiché in tale ambito gli Stati membri sono costretti a fare affidamento gli uni sugli altri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, cui fa riferimento l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato CE.

(22) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

CAPO I

ASPETTI GENERALI*Articolo 1***Finalità e ambito d'applicazione**

Con la presente decisione gli Stati membri mirano a potenziare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine la presente decisione contiene disposizioni nei seguenti settori:

- a) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli (capo 2);
- b) disposizioni sulle condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera (capo 3);

c) disposizioni sulle condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici (capo 4);

d) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera attraverso varie misure (capo 5).

CAPO 2

ACCESSO IN LINEA E SEGUITO DELLE RICHIESTE

SEZIONE 1

Profili DNA*Articolo 2***Creazione di schedari nazionali di analisi del DNA**

1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le indagini penali. Ai sensi della presente decisione, il trattamento dei dati contenuti negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.

2. Allo scopo di attuare la presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA di cui al paragrafo 1, prima frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non-codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («profili DNA non identificati») sono riconoscibili come tali.

3. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a norma dell'articolo 36.

*Articolo 3***Consultazione automatizzata dei profili DNA**

1. Per le indagini penali gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri di cui all'articolo 6 ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

2. Se nell'ambito di una consultazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e profili DNA registrati nello schedario dello Stato membro ricevente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente sono notificati per via automatizzata i dati indicizzati con cui è stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri nessuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

L 210/4

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

Articolo 4

Raffronto automatizzato dei profili DNA

1. Per le indagini penali gli Stati membri raffrontano, di comune accordo e tramite i loro punti di contatto nazionali, i profili DNA dei loro profili DNA non identificati con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari nazionali di analisi del DNA. La trasmissione e il raffronto dei profili sono effettuati in maniera automatizzata. I profili DNA non identificati sono trasmessi a fini di raffronti solo se previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

2. Se in esito al raffronto di cui al paragrafo 1 uno Stato membro constata che dei profili DNA trasmessi corrispondono ad alcuni di quelli contenuti nei propri schedari di analisi del DNA, comunica immediatamente al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i dati indicizzati per i quali è stata constatata una concordanza.

Articolo 5

Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

Articolo 6

Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 3 e 4. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

2. Le misure di attuazione di cui all'articolo 33 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte negli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA

Se, nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest'ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se:

- a) lo Stato membro richiedente comunica lo scopo della richiesta;
- b) lo Stato membro richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta dell'autorità competente, come

richiesto dalla sua legislazione nazionale, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare verrebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato membro richiedente; e

- c) le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare nonché per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato membro richiesto.

SEZIONE 2

Dati dattiloscopici

Articolo 8

Dati dattiloscopici

Al fine dell'attuazione della presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («dati dattiloscopici non identificati») devono essere riconoscibili come tali.

Articolo 9

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all'articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

2. La conferma di una concordanza tra i dati dattiloscopici e i dati indicizzati dello Stato membro che gestisce lo schedario è effettuata dal punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente sulla base dei dati indicizzati necessari ad una attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato.

Articolo 10

Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/5

Articolo 11

Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui all'articolo 9. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

2. Le misure di attuazione di cui all'articolo 33 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte nell'articolo 9.

SEZIONE 3

Dati di immatricolazione dei veicoli

Articolo 12

Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, nonché allo scopo di mantenere la sicurezza pubblica, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso:

- a) i dati relativi ai proprietari o agli utenti; e
- b) i dati relativi ai veicoli.

Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione.

2. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Le misure di attuazione di cui all'articolo 33 disciplinano i dettagli tecnici della procedura.

CAPO 3

EVENTI DI RILIEVO

Articolo 13

Trasmissione di dati non personali

Per la prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del

Consiglio europeo, gli Stati membri si trasmettono i dati non personali richiesti a tal fine, su richiesta o di propria iniziativa e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

Articolo 14

Trasmissione di dati a carattere personale

1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, in quanto la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

2. I dati personali possono essere elaborati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e per l'evento dettagliatamente descritto per il quale sono stati trasmessi. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena gli scopi di cui al paragrafo 1 siano stati raggiunti o non possono più essere raggiunti. In ogni caso, i dati trasmessi devono essere cancellati al massimo entro un anno.

Articolo 15

Punto di contatto nazionale

Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 13 e 14. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

CAPO 4

MISURE VOLTE A PREVENIRE I REATI TERRORISTICI

Articolo 16

Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici

1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ⁽¹⁾.

(¹) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.